



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino

Telefono: 0575 81771 Fax: 0575 843076

Web: www.citymonte.it E-mail: comune@citymonte.it

C.F. e P.I. 00272160516

5° Settore – 2° Servizio Commercio e Attività Produttive

Protocollo n. 17208 del 23 settembre 2003

N. 113	OGGETTO: ORARI, TURNI E FERIE DELLE FARMACIE.
---------------	--

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 15 del 11/3/2002, relativa alla disciplina degli orari turni e ferie delle farmacie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 25/2/2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che a seguito di revisione della pianta organica delle farmacie è stata istituita la 3a sede farmaceutica nella frazione di Alberoro - Montagnano;

CHE in relazione a tale nuova apertura, si rende necessario aggiornare la vigente ordinanza n. 15/2002;

RITENUTO di dover apportare modifiche che comunque assicurino il migliore servizio all’intera popolazione del territorio comunale;

RITENUTO di confermare quanto precedentemente previsto in ordine agli orari di apertura al pubblico e ai turni di guardia farmaceutica relativamente alla due sedi farmaceutiche del Capoluogo;

TENUTO CONTO che le frazioni di Alberoro e Montagnano sono connotate da una propria identità distinta da quella del Capoluogo;

RILEVATO che tali considerazioni consentono di inserire la farmacia della frazione di Alberoro – Montagnano in un turno di guardia farmaceutica di appoggio da svolgersi una volta ogni tre settimane con la modalità a chiamata mediante reperibilità e di adottare per la stessa un orario differenziato di apertura al pubblico;

CHE tale proposta di modifica è stata illustrata ai titolari delle sedi farmaceutiche del Capoluogo nella riunione effettuata il 9 settembre 2003;

SENTITE le Organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private;

ACQUISITI i pareri dei competenti uffici dell’Azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

E’ fatto obbligo ai titolari di farmacie ubicate nel territorio comunale, di rispettare le disposizioni emanate con la presente ordinanza.

1. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Le farmacie ubicate nel Capoluogo NON DI TURNO, devono restare aperte al pubblico come normale orario di apertura, osservando il seguente orario:

	ORARIO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)		ORARIO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)	
	MATTINO	POMERIGGIO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Martedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Mercoledì	8,30 – 13,00	Chiusura infrasettimanale	8,30 – 13,00	Chiusura infrasettimanale
Giovedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Venerdì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Sabato	8,30 – 13,00	Chiusura	8,30 – 13,00	Chiusura
Domenica	Chiusura	Chiusura	Chiusura	Chiusura

Le farmacie ubicate nel Capoluogo DI TURNO, devono osservare il seguente orario di apertura al pubblico, (fermo restando la reperibilità per la fascia diurna e notturna da svolgere a battenti chiusi) :

	ORARIO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)		ORARIO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)	
	MATTINO	POMERIGGIO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Martedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Mercoledì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Giovedì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Venerdì	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Sabato	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00
Domenica	8,30 – 13,00	15,30 – 19,30	8,30 – 13,00	16,00 – 20,00

La farmacia ubicata nella frazione di Alberoro - Montagnano NON DI TURNO, deve restare aperta al pubblico come normale orario di apertura, osservando il seguente orario:

	ORARIO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)		ORARIO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)	
	MATTINO	POMERIGGIO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Martedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Mercoledì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Giovedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Venerdì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Sabato	9,00 – 13,00	Chiusura	9,00 – 13,00	Chiusura
Domenica	Chiusura	Chiusura	Chiusura	Chiusura

La farmacia ubicata nella frazione di Alberoro - Montagnano DI TURNO, deve osservare il seguente orario di apertura al pubblico, (fermo restando la reperibilità per la fascia diurna e notturna e festiva da svolgere a battenti chiusi) :

	ORARIO INVERNALE (1 ottobre – 31 marzo)		ORARIO ESTIVO (1 aprile – 30 settembre)	
	MATTINO	POMERIGGIO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Martedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Mercoledì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Giovedì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Venerdì	9,00 – 13,00	16,00 – 19,30	9,00 – 13,00	16,00 – 20,00
Sabato	9,00 – 13,00	reperibilità	9,00 – 13,00	reperibilità
Domenica	reperibilità	reperibilità	reperibilità	reperibilità

2. GUARDIA FARMACEUTICA – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il servizio prestato dalle farmacie, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, festiva e notturna.

Il servizio di guardia farmaceutica è espletato con le seguenti modalità:

- a) **“a chiamata mediante reperibilità”**: la farmacia è chiusa, è assicurata la agevole e tempestiva disponibilità del farmacista;
- b) **“a battenti aperti”**: la farmacia è aperta, assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura;

Per motivi di sicurezza il servizio di cui alla lettera b), può essere espletato anche attraverso l'utilizzo di sistemi che limitino l'accesso all'utente ai locali e/o al diretto contatto con il farmacista.

Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al punto 2, lettere a), il farmacista è tenuto ad evadere soltanto le ricette ove il medico abbia esplicitato il carattere di urgenza, nonché tutte quelle ricette e/o richieste per le quali il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare riferimento alla dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica.

3. BACINO DI UTENZA E TURNI

L'ambito di applicazione dei turni diurno, notturno e festivo riguarda solo le tre sedi farmaceutiche del territorio comunale.

4. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI GUARDIA FARMACEUTICA

Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva è assicurato un servizio di guardia farmaceutica, secondo le seguenti modalità:

- per il servizio di guardia farmaceutica diurna e notturna:
“a chiamata mediante reperibilità”
- per il servizio di guardia farmaceutica festiva e infrasettimanale, anche festiva:
“a chiamata mediante reperibilità”, dalla sede farmaceutica n. 3 di Alberoro-Montagnano
“a battenti aperti”, dalle due sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 del Capoluogo;

Il servizio di guardia farmaceutica è assicurato a turno settimanale dalle due farmacie ubicate nel Capoluogo e come turno di appoggio ogni tre settimane dalla farmacia di Alberoro – Montagnano ubicata in loc. Borghetto. La turnazione ha inizio dalla data di notifica del presente provvedimento ed il servizio deve essere assicurato per la prima settimana dalla sede farmaceutica n. 1. La farmacia di Alberoro – Montagnano assicurerà il turno a partire dalla terza settimana.

5. CHIUSURA INFRASETTIMANALE DELLE FARMACIE

Come recupero della settimana di turno è prevista la chiusura infrasettimanale delle sole farmacie del Capoluogo nella giornata di mercoledì pomeriggio.

6. SITUAZIONI DI EMERGENZA: APERTURA FARMACIE

L'ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone ed aggiorna, un piano da mettere a disposizione del Sindaco, per un servizio integrativo di emergenza, da attivare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza per la salute pubblica.

L'ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone anche un piano da mettere a disposizione del Prefetto ai sensi della Legge n. 146/1990, per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

7. CHIUSURA DELLE FARMACIE

La chiusura per ferie di regola non viene effettuata. Qualora venisse richiesta la chiusura è autorizzata dal Comune, sentito il parere dell'Ordine professionale e dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. La richiesta di chiusura per ferie deve essere presentata al Comune almeno 45 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura richiesto.

In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il Responsabile del Servizio comunale competente, acquisiti i pareri dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.

Le chiusure per ferie potrà essere autorizzata a condizione di lasciare in servizio una percentuale di farmacie del Comune, almeno del cinquanta per cento.

8. OBBLIGHI PARTICOLARI

E' fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).

La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.

All'esterno di ciascuna farmacia è esposto un cartello, o altro messo idoneo, recante in modo chiaro e ben visibile:

- **l'orario di apertura al pubblico;**
- **i turni di servizio;**
- **l'indicazione della/e farmacia/e aperta/e per turno;**

A tale obbligo si adempie comunque con l'esposizione di un apposito cartello.

All'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

9. SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

Chiunque viola le disposizioni riguardanti la disciplina degli orari e dei turni delle farmacie è punito ai sensi dell'articolo 37 della L.R.T. 25/2/2000, n. 16, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306, salvo che il fatto non sia punito dalla legge penale come reato.

L'ammontare minimo e massimo di tale sanzione è soggetto ad aggiornamento da parte del Consiglio Regionale Toscano, su proposta della Giunta Regionale.

L'accertamento della violazione delle disposizioni riguardanti la disciplina degli orari e dei turni è demandata all'Azienda U.S.L. competente oltre che agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa è il Comune che vi provvede in base alla Legge 24/11/1981, n. 689 e alla Legge Regionale Toscana 28/12/2000, n. 81.

Copia del verbale di contestazione della violazione alle discipline degli orari e dei turni delle farmacie deve essere trasmesso all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di pubblicazione /notificazione il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n. 15 del 11/3/2002 relativa a "Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie".

La presente ordinanza deve essere recapitata ai titolari delle farmacie, alle loro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'Azienda USL e all'Ordine dei farmacisti.

La presente ordinanza è sottoposta a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni, anche su proposta delle Organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, dell'Azienda U.S.L. o dell'Ordine dei farmacisti.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive.

L'Azienda U.S.L. competente e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni.

Lì, 23 settembre 2003

IL SINDACO
Dott. Marco MEACCI